



COMUNE DI FIAVÉ'

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» 22-23 MARZO 2026

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono richiedere di votare presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto –legge 3 gennaio 2006, n. 1 (convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato dall'articolo 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46).

L'art. 1 del suddetto decreto è stato modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, con la quale il diritto al voto domiciliare viene garantito, oltre che agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, agli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne il trasporto anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della legge 104/1992 (cioè del trasporto che gli enti organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Al fine di poter esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli interessati devono dichiarare (in carta libera) tale volontà al Sindaco nel periodo **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 10 febbraio e lunedì 02 marzo 2026)**, comunicando l'esatto indirizzo del domicilio e possibilmente un recapito telefonico – ed allegando copia della tessera elettorale nonché un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria Locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 1, del sopra citato decreto (**gravissima infermità e intrasportabilità**) con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle **condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**. Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio al voto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Daldoss Paola
(firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

38075 FIAVÉ (TN) - via San Zeno 18/A - C.F. e P.IVA 00308770221
Tel. 0465-735029 - comune@pec.comune.fiave.tn.it www.comune.fiave.tn.it

